

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1229 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2018

che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 7, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate poiché riguardano misure volte a prevenire e gestire i mancati regolamenti e a incentivare la disciplina del regolamento attraverso il monitoraggio dei mancati regolamenti, la riscossione e la redistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti e l'indicazione dei dettagli operativi della procedura di acquisto forzoso. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni e per consentire alle persone soggette agli obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso unico alle disposizioni stesse, è opportuno riunirle in un unico regolamento.
- (2) Dato il carattere globale dei mercati finanziari, è opportuno tenere debitamente conto dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, emessi nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento - CPSS) e dall'International Organisation of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui titoli - IOSCO) («principi CPSS-IOSCO»), che servono da riferimento mondiale per i requisiti normativi per i depositari centrali di titoli («CSD»). È opportuno prendere in considerazione anche le raccomandazioni per i sistemi di regolamento titoli, emesse dal CPSS e dalla IOSCO, riguardanti la conferma delle operazioni, i cicli di regolamento e la concessione di titoli in prestito.
- (3) Al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento (UE) n. 909/2014 e per specificare i termini tecnici necessari per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno definire una serie di termini.
- (4) Le imprese di investimento dovrebbero accertarsi di disporre per tempo di tutte le informazioni di regolamento necessarie per un regolamento delle operazioni efficace ed efficiente. In particolare, le imprese di investimento che non dispongono di tutte le informazioni di regolamento necessarie dovrebbero contattare i clienti per ottenere le informazioni pertinenti per un regolamento efficiente, compresi i dati standardizzati necessari per il processo di regolamento.
- (5) Dovrebbe essere incoraggiato il trattamento interamente automatizzato [*straight-through processing* («STP»)] poiché il suo utilizzo in tutto il mercato è essenziale sia per mantenere tassi di regolamento elevati con l'aumentare dei volumi sia per assicurare il regolamento tempestivo delle negoziazioni transfrontaliere. Inoltre, i partecipanti al

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 1.

